



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 45S/19

C.S.A. 5/19

## La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente
Avv. Sergio Smedile	Componente estensore

ha pronunciato la seguente

### Decisione

in merito al reclamo proposto dal signor Emidio Lozzi avverso la decisione del Giudice Sportivo per la Lombardia (P.D.45S/19).

Con la predetta decisione sono state respinte tutte le richieste avanzate dal reclamante, risultando infondate, con conseguente proscioglimento dell'inquisito, signor Giovanni Porta, Presidente del Circolo Golf Lanzo.

I motivi di gravame possono essere così riassunti:

- ottenere la consegna del premio relativo alle gare "lo Score d'Oro" con correzione della relativa classifica per l'anno 2015;
- poter giocare sul campo del C.G. Lanzo non risultando motivi ostativi;
- nullità della decisione impugnata per non essere potuto comparire all'udienza conclusiva del giudizio di primo grado.

Il reclamante ha poi fatto pervenire in data 30.10.2019, una memoria integrativa, con la quale vengono contestate le documentazioni e le dichiarazioni rilasciate dai signori Porta e Giuliani, raccolte nel corso

dell'istruttoria del giudizio di primo grado e delle quali non era venuto a conoscenza.

La Procura Federale ha depositato memoria di costituzione in data 8.11.2019 con la quale vengono contestate le dichiarazioni e le richieste del signor Lozzi e viene richiesto il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto, con l'integrale conferma della decisione impugnata. A sua volta il reclamante, ha fatto pervenire in data 11.11.2019, memoria con la quale vengono contestate le argomentazioni della P.F.

All'udienza del 12.11.2019, sono comparsi il signor Procuratore Federale, avv. Paolo Berruti e il signor Giovanni Porta, che ne aveva fatto esplicita richiesta. Sentiti gli intervenuti, la Corte si è riservata di decidere.

\*\* \*\*\* \*\*

Si rende, preliminarmente, necessario delimitare l'oggetto della controversia instaurata su ricorso del Sig. Lozzi Emidio.

Difatti, la serie continua di interferenze scritte successivamente introdotte dal ricorrente, nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione, attiene a questioni che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del presente procedimento, bensì a suoi rapporti, evidentemente conflittuali, con il Circolo in questione.

L'oggetto del ricorso alla Giustizia Sportiva è circoscritto alla doglianza denunciata dal ricorrente del mancato rispetto, di quanto, a seguito della decisione di questa Corte con la sentenza n. 4/2016, il Circolo stesso

sarebbe stato tenuto ad osservare, come risulta dal ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ovverossia, la condanna del Circolo alla rettifica della classifica del torneo Score d'Oro 2015 con inserimento del Lozzi quale vincitore e la consegna del relativo trofeo al medesimo.

Prendendo le mosse da tale presunta inosservanza da parte del Circolo, rispetto alla decisione n. 4/2016 di questa Corte Sportiva, il ricorrente ha richiesto di poter giocare sul campo del G.C. Lanzo, cosa che gli era stata impedita; si è poi diffuso in lamentele relative a tutt'altre questioni, non solo estranee all'oggetto di questo procedimento, ma di natura pure estranea alle competenze della Giustizia Sportiva.

Tornando quindi al merito del presente procedimento, sul primo motivo di gravame si osserva:

la decisione adottata dal Giudice Territoriale va confermata per avere detto organo acquisito esaurienti prove circa il corretto adempimento da parte del Circolo Golf Club di Lanzo, a quanto tenuto per effetto della sopra richiamata decisione di codesta Corte, come è risultato dalla accurata istruttoria svolta.

Infatti nella corrispondenza intercorsa tra il Lozzi, tramite il suo legale ed il Circolo, in particolare: la lettera racc. del 10 ottobre 2016, con la quale l'Avv. Cesare Perletti, in nome e per conto del Sig. Lozzi, invitava il Circolo Golf Club Lanzo ad adempiere a quanto dovuto in forza della sentenza n. 4/2016, con l'annuncio che la coppa sarebbe stata ritirata dal Lozzi presso la Segreteria e la risposta del Circolo, con lettera racc. dell'11 ottobre 2016, con la quale si confermava di aver provveduto alla



modifica della classifica e, di avere più volte invitato il Lozzi al ritiro della coppa, precisando inoltre la piena disponibilità alla consegna, pur auspicando che ciò potesse avvenire, come di consueto, in occasione di una prossima gara.

E' emerso infine, dalla acquisizione della foto del tabellone affisso al Circolo e riportante i nomi dei vincitori dello Score D'Oro per gli anni 2012-2018 che il Lozzi figura effettivamente il vincitore nell'anno 2015. E risultato inoltre che il Lozzi non ha mai provveduto a ritirare il relativo trofeo.

La documentazione acquisita costituisce pertanto prova esauriente del corretto adempimento da parte del Circolo in osservanza di quanto deliberato con la decisione n. 4/2016 e che il mancato ritiro del premio va attribuito quindi al comportamento del reclamante e alla evidente conflittualità insorta con il Circolo per diversi motivi.

Per quanto riguarda il secondo motivo, in cui si lamenta l'ingiustificato impedimento a giocare sul campo del Circolo, lo stesso risulta inammissibile, dal momento che è stato introdotto per la prima volta davanti a questa Corte, mentre non risulta nel ricorso iniziale.

Per quanto riguarda il terzo motivo, con cui viene eccepita la nullità del giudizio di primo grado, lo stesso risulta infondato in quanto il Lozzi, correttamente informato della fissazione dell'udienza per il 3 ottobre 2019, ha comunicato con propria e-mail del 25.9.2019, di non poter presenziare, dovendosi recare in Toscana ed in Sardegna. Il Giudice, al termine della predetta udienza, ha ritenuto il procedimento



esaurientemente istruito ed ha quindi provveduto ad emettere la relativa decisione.

Il ricorso risulta quindi infondato per quanto attiene i motivi 1° e 3° e inammissibile per il 2° e va quindi rigettato, con conferma della decisione impugnata.

Ne consegue la definitiva acquisizione della tassa versata.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello, definitivamente decidendo sul ricorso proposto dal signor Emidio Lozzi, avverso la decisione del Giudice Territoriale per la Lombardia (P.D. 45S/19), rigetta il ricorso, risultando inammissibili e infondati i motivi di gravame, con conferma integrale della decisione impugnata.

Dispone l'acquisizione definitiva della tassa versata.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2019

Il Giudice Estensore

Avv. Sergio Smedile

Il Presidente

Avv. Carlo Albini